

## CIRCOLARE INFORMATIVA N.22/2021

**A tutte le aziende clienti  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** Approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2022 – breve sintesi delle maggiori novità fiscali e previdenziali che entreranno in vigore del nuovo anno.

Il disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" è stato approvato; di seguito si riassumono brevemente le principali disposizioni contenute nel documento.

**ALIQUOTE IRPEF 2022**

L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 Tuir,

le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a **15.000** euro, **23%**;
- oltre **15.000** euro e fino a **28.000** euro, **25%**;
- oltre **28.000** euro e fino a **50.000** euro, **35%**;
- oltre **50.000** euro, **43%**.

**ALTRE DETRAZIONI DAL 2022**

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- **1.880** euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- **1.910** euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro;
- **1.910** euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al primo punto, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

- **1.955** euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- **700** euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
- **700** euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

La detrazione spettante è aumentata di un importo **pari a 50 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 29.000 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 50, c. 1, lett. e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'art. 10, c. 1, lett. c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, c. 1, lett. i) e l) Tuir (redditi da lavoro autonomo e altri redditi), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai punti precedenti, pari a:

- **1.265** euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
- **500** euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro, ma non a 28.000 euro;
- **500** euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro, ma non a 17.000 euro.

### **TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (BONUS 100 EURO)**

Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel c. 2, lett. a), e 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1 Tuir, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, c. 1 Tuir, delle detrazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. a) e b), e c. 1-ter Tuir, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli artt. 15, c. 1, lett. c), e 16-bis Tuir, nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.

### **Differimento termini addizionali regionali e comunali**

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni, è differito al **31.03.2022** il termine entro il quale le Regioni sono tenute a pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano entro il 13.05.2022 provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef ai fini della pubblicazione sul sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

Entro il 31.03.2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'Irpef.

### **Esclusione Irap per le persone fisiche e le società di persone**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni (società di persone, società semplici e assimilate, persone fisiche esercenti attività d'impresa, artistica e professionale).

### **Modifiche alla disciplina del patent box**

È elevata dal **90%** al **110%** la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, con restrizione dell'ambito dell'agevolazione, che si applica a:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.

Rispetto alla disciplina previgente restano esclusi, quindi, i marchi d'impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente.

Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta (anziché dal 22.10.2021, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021).

L'effetto atteso sembra essere quello di non imporre ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, fino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale, a decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento possono usufruire solo del nuovo regime.

È abrogata la disposizione che non consentiva la cumulabilità del patent box nuovo con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021 (2021) e ai successivi, non sono più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina.

I soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni alla precedente disciplina, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1.01.2022 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate. Sono esclusi coloro che

abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di rouling, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di indicazione degli importi nella dichiarazione dei redditi.

Ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo Patent box siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle oggetto di agevolazione (software, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute **prima dell'8° periodo** di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Le norme introdotte si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente disposizione.

### **Differimento termini efficacia sugar tax e plastic**

È posticipata al 1.01.2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020.

### **Iva 10% prodotti per l'igiene femminile non compostabili**

Sono sottoposti all'aliquota Iva del 10% i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile non compostabili o lavabili.

### **Esenzione bollo su certificazioni digitali**

Opera anche per il 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

### **Proroga detassazione Irpef redditi agrari e dominicali**

È estesa al periodo d'imposta 2022 l'esclusione dalla formazione della base imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

### **Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.**

Per i PIR costituiti fino al 31.12.2019 il limite annuale di investimento è aumentato da 30.000 a 40.000 euro; il limite complessivo è incrementato da 150.000 a 200.000 euro.

Con riferimento ai PIR costituiti a decorrere dal 1.01.2020, che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, è prevista l'esclusione da vincoli.

### **Proroga superbonus 110%**

È prorogata la misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga dell'agevolazione al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, al 70% per

quelle sostenute entro il 31.12.2024, fino al 65% per quelle sostenute nel 2025). La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenute dal 1.01.2022.

È prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30.06.2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30.06.2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).

Sono soppressi altresì i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022).

Anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).

Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.

I prezzi individuati dal D.M. Sviluppo Economico 6.08.2020 si applicano anche al sismabonus, agli interventi di adozione di misure antisismiche, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 le norme del D.L. 157/2021 che:

- estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

### **Misure fiscali per interventi nei territori colpiti da eventi sismici**

Per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta, per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del 110%.

### **Proroga sconto in fattura e cessione credito d'imposta**

È prorogata:

- agli anni **2022, 2023 e 2024** la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al **31.12.2025** la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.

Sono state trasfuse nella legge di Bilancio 2022 alcune disposizioni del D.L. 157/2021, con alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al



Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. È stato però aggiunto che sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera; sono, inoltre, escluse dall'obbligo del visto di conformità le opere di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo **non superiore a 10.000 euro**, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate. Inoltre, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.

Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

### **Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti**

L'Agenzia delle Entrate può sospendere l'efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

### **Controlli dell'Agenzia delle Entrate su superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e contributi a fondo perduto**

L'Agenzia delle Entrate, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi e i poteri di accertamento e riscossione dell'Iva con riferimento a:

- superbonus, sconto in fattura e cessione del credito;
- agevolazioni e contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19.

L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Le attribuzioni spettano all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, al momento in cui è stata commessa la violazione. In mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione dell'Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

Le controversie relative all'atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario.

### **Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia**

Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (comprese le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese, **l'importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.**

### Proroga bonus verde

È prorogata fino al 31.12.2024 l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privata uso abitativo.

### Proroga bonus facciate

È estesa al 2022 l'applicazione della detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D. M. 1444/1968, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità.

### Abrogazione D.L. 157/2021

È abrogato il D.L. 157/2021, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche; rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza. Al contempo, le relative disposizioni sono trasposte nella legge di Bilancio 2022.

### Detrazione per interventi per superamento ed eliminazione barriere architettoniche

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- **50.000** euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **40.000** euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- **30.000** a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal D.M. Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

## **Fattori di conversione in energia primaria Superbonus**

Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali, quale requisito per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19.07.2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

Ciò per evitare che l'introduzione di nuovi fattori di conversione in energia primaria possa rendere impossibile il passaggio nominale di classe energetica necessario per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Superbonus.

## **Credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0" 2023-2025**

Ai fini del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:

- per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", è prorogata al 2025 la durata dell'agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l'entità dell'agevolazione dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024.

## **Tabelle Riepilogative**

<b>Credito d'imposta per beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017)</b>		
<b>Periodo</b>	<b>Livello di spesa</b>	<b>Credito d'imposta</b>
Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022	Fino a 2,5 milioni	40% del costo
	Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni	20% del costo
	Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)	10% del costo
Dal 1.01.2023 e fino al 31.12.2025	Fino a 2,5 milioni	20% del costo
	Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni	10% del costo
	Oltre 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)	5% del costo

<b>Credito d'imposta per beni materiali immateriali connessi a beni materiali "Industria 4.0" (allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017)</b>		
<b>Periodo</b>	<b>Limite massimo di spese ammissibili</b>	<b>Credito d'imposta</b>
Dal 26.11.2020 e fino al 31.12.2023	1 milione	20% del costo
Dal 1.01.2024 e fino al 31.12.2024	1 milione	15% del costo
Dal 1.01.2025 e fino al 31.12.2025	1 milione	10% del costo



### **Credito d'imposta R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica**

Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.

Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni.

### **Tabella Riepilogativa**

Attività	Legislazione vigente		Disegno di legge di Bilancio 2022							
	2022		2023		2024		2025		Fino al 2031	
	%	Limite massimo	%	Limite massimo	%	Limite massimo	%	Limite massimo	%	Limite massimo
Ricerca e sviluppo	20	4 milioni	10	5 milioni	10	5 milioni	10	5 milioni	10	5 milioni
Innovazione tecnologica	10	2 milioni	10	2 milioni	5	2 milioni	5	2 milioni	-	-
Innovazione tecnologica per progetti e per processi transizione ecologica innovazione digitale 4.0	15	2 milioni	10	4 milioni	5	4 milioni	5	4 milioni	-	-
Design e ideazione estetica e attività relative ai software	10	2 milioni	10	2 milioni	5	2 milioni	5	2 milioni	-	-

### **Credito d'imposta spese di consulenza per quotazione delle PMI**

È prorogato al 31.12.2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza sostenute per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, nel limite di 200.000 euro, anziché 500.000 euro. Inoltre, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni per l'anno 2022 e di 5 milioni per l'anno 2023.

### **Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini"**

L'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata "Nuova Sabatini" è integrata di nuove risorse a valere sugli anni dal 2022 al 2027.

È inoltre reintrodotta la regola ai sensi della quale il contributo è erogato in più quote determinate con decreto ministeriale.

In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

### **Fondo di garanzia PMI**

È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID.

È eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo: a decorrere dal 1.04.2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Dal 1.01.2022 la copertura del Fondo è ridotta dal 90% all'80% sui finanziamenti fino a 30.000 euro; per il rilascio della garanzia, è prevista, dal 1.04.2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo.

È altresì prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l'operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali.

Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1.07.2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo. Nel periodo intercorrente tra il 1.07.2022 e il 31.12.2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.

### **Tabelle riepilogative**

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
1.01.2022 - 31.03.2022	5 milioni	80%	No	No
1.04.2022 - 30.06.2022	5 milioni	80%	Si	No
1.07.2022 - 31.12.2022	5 milioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>80% per investimenti</li> <li>60% per liquidità</li> </ul> Imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del rating	Si	Si Con ammissione delle imprese in fascia 5

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
1.01.2022 - 31.03.2022	30.000	80%	No	No
1.04.2022 - 30.06.2022	30.000	80%	Si	No
1.07.2022 - 31.12.2022	---	---	---	---

### **Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese**

È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia").

È prorogato dal 31.12.2021 al 30.06.2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.

È prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

### **Proroga Fondo Gasparri**

È prorogata fino al 31.12.2022 l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparri"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19.

### **Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese**

L'incentivo alle aggregazioni aziendali di cui alla legge di Bilancio 2021 è esteso alle operazioni effettuate entro il 30.06.2022 (in luogo del 31.12.2021), che consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE.

Il limite delle DTA trasformabili in credito di imposta è pari a un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e:

- il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione;
- ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

Se alle operazioni straordinarie partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, per il computo dei limiti delle DTA trasformabili in credito d'imposta si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.

Nel caso di opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale) da parte dei soggetti coinvolti nell'operazione straordinaria o nel conferimento, rilevano prioritariamente, se esistenti:

- le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo;
- a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante, se non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte di quest'ultimo.

In caso di controllo societario, l'incentivo si applica se detto controllo è stato acquisito attraverso operazioni straordinarie diverse da quelle intervenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2022 (in luogo del 31.12.2021).

In ragione dell'allungamento e della rimodulazione dell'incentivo per l'aggregazione aziendale, è anticipata dal 31.12.2022 al 31.12.2021 la cessazione del cd. bonus aggregazione disciplinato dall'art. 11 D.L. 34/2019.

### **Limite annuo crediti d'imposta e contributi compensabili o rimborsabili**

A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è stabilizzato a regime nella misura di 2 milioni di euro.

### **Reddito di cittadinanza**

Il reddito di cittadinanza (RdC) è rifinanziato con nuove risorse.

Con riferimento ai beni detenuti all'estero, l'Inps prevede un piano di verifiche annuo, da definire entro il 31.03, dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica.

Il RdC è configurato come sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, con la conseguente impignorabilità. La domanda di RdC resa dall'interessato all'Inps è considerata equivalente a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'Inps non più entro 30 giorni dall'inizio della stessa ma il giorno antecedente all'inizio, a pena di decadenza dal beneficio.

Il numero massimo delle offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere, ai fini della accettazione, è ridotto a 2 anziché 3, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una.

In merito alla congruità dell'offerta, essa non è più determinata anche in funzione della durata di fruizione del beneficio del Rdc ed è definita tale se avviene entro 80 chilometri di distanza (anziché 100) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta.

È abrogato **il limite temporale di 12 mesi** di fruizione del beneficio, che delimita lo spazio temporale entro il quale sono proponibili le offerte di lavoro.

Con riferimento alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei comuni, questi ultimi effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti.

Sono introdotte nuove figure sanzionatorie cui consegue la revoca del beneficio del RdC. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore è riconosciuto al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato (anziché comunicati la assunzione alla piattaforma digitale) i soggetti beneficiari di Rdc.

Dal **1.01.2022** il beneficio economico mensile è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua. La riduzione si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ed è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un

componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo.

### **Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata**

Possono accedere al trattamento pensionistico anticipato gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'Inps, nonché alla gestione separata, che maturino nel corso dell'anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. "quota 102"), fermo restando che il diritto conseguito entro il 31.12.2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data.

### **Fondo per l'uscita anticipata lavoratori delle imprese in crisi**

È istituito un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

### **Modifiche alla normativa sull'APE sociale**

È prorogata fino al 31.12.2022 l'applicazione sperimentale dell'APE sociale.

È soppresso il riferimento al termine di 3 mesi, richiesto dopo la conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione spettante agli aventi diritto, tra le condizioni previste per l'accesso all'Istituto.

L'Istituto dell'APE sociale è esteso ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Per gli operai edili, i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni).

I soggetti che, per l'anno 2022, si troveranno nelle condizioni di poter chiedere il riconoscimento dell'APE sociale, potranno presentare la relativa domanda nel corso del 2022.

### **Opzione donna**

Il trattamento pensionistico anticipato ("Opzione donna") è prorogato per l'anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

### **Prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti**

Con effetto dal 1.07.2022, le relative funzioni previdenziali svolte dall'Inpgi sono trasferite all'Inps, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Il regime pensionistico in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1.07.2022 e fino al 31.12.2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni nonché l'assicurazione infortuni sono riconosciuti ai giornalisti



aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'Inpgi.

### **Esonero contributivo assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi**

L'esonero contributivo riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi è riconosciuto indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 36 anni. Inoltre, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1.01.2022 al 31.12.2022, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a 0,8%. La norma subordina tale esonero - non riconosciuto ai rapporti di lavoro domestico - alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. In considerazione dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

### **Fondo sociale per occupazione e formazione**

Sono prorogate alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che è conseguentemente incrementato per l'anno 2022 e dall'anno 2023. I suddetti interventi concernono:

- l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio per il 2022;
- le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center per il 2022;
- la proroga dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria con determinate caratteristiche per il 2022 e 2023;
- lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa per il 2022;
- la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva per il 2022;
- la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica per il periodo 2022-2024;
- l'incremento delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro per il periodo 2022-2024.

### **Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo**

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è reso strutturale a decorrere dal 2022 nella durata di 10 giorni, come previsto per il 2021.

Dal 2022 il padre può astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

### **Fondo povertà educativa**

Il credito d'imposta riconosciuto per i contributi versati dalle fondazioni bancarie a sostegno dei progetti prestabiliti finanziati a valere sul Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile è esteso al 2023 e al 2024.

### **Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri**

In via sperimentale, per l'anno 2022, sono ridotti del 50% i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

### **Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere**

A decorrere dal 2023 è incrementata la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere, il quale è destinato anche alla copertura finanziaria di interventi volti al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

### **Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione**

Sono prorogati al 31.12.2022 (dal 30.06.2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento:

- dei benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, per soggetti con Isee non superiore a 40.000 euro, consistente nell'aumento all'80% della garanzia concedibile;
- delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" previste per soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età, aventi un Isee non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36"), consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni Iva, nonché nell'esenzione dalle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili.

### **Apprendistato professionalizzante per lavoratori sportivi**

Per i lavoratori sportivi, è ammessa la stipulazione con società (o associazioni) sportive professionistiche di contratti di apprendistato professionalizzante a condizione che la decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato professionalizzante abbia luogo entro il giorno precedente il compimento, da parte dell'atleta, dei 24 anni (anziché entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni previsto dalla disciplina generale dell'apprendistato professionalizzante).

### **Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani**

Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione a canone concordato, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro.

## Credito d'imposta Mezzogiorno

Il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno è adeguato a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione Europea il 2.12.2021. La modifica riguarda le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise, ricompresa tra le aree in deroga ai sensi dell'art. 107, lett. a), par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Agevolazioni per lo sviluppo dello sport

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Ires e il valore della produzione netta ai fini Irap, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno **il 20%** degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

I costi effettivamente sostenuti sono rendicontati dalle Federazioni Sportive Nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il 3° anno successivo a quello di riferimento. Le misure sono condizionate all'autorizzazione della Commissione europea.

È estesa al 2023 l'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico. È estesa all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).

## Trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale

Con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, l'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale è esteso sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse, con riduzione (ai fini della possibilità di accesso) del requisito di anzianità di effettivo lavoro **da 90 a 30 giorni**.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

Con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, il limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, che nella disciplina previgente è articolato in 2 importi in relazione alla retribuzione mensile di riferimento, sono unificati: si applica in via esclusiva il limite più elevato finora vigente, pari nel 2021 a 1.199,72 in termini lordi ed a 1.129,66 al netto della contribuzione previdenziale; resta fermo che l'importo è annualmente incrementato in misura pari al 100% dell'eventuale variazione annua positiva dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

A decorrere dal 1.01.2025, in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all'ultimo periodo di fruizione, è riconosciuta una riduzione del contributo addizionale a carico del datore di

lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, rispettivamente, pari a 6 e 9 punti.

L'esonero dal contributo addizionale in favore di alcune imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici - esonero previsto da una norma transitoria - non si applica per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022.

Nel caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'Inps, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, il datore di lavoro deve inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine **del 2° mese successivo** a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione; trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico in via definitiva del datore inadempiente.

In materia di compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con attività lavorativa (diversa da quella svolta presso il datore che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi), è limitato ai rapporti di lavoro subordinato a termine di durata superiore a 6 mesi ed al lavoro autonomo il principio vigente che esclude il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Per i casi di rapporto di lavoro subordinato a termine di durata inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022:

- l'ambito applicativo dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi corrisponde a quello dei datori di lavoro rientranti nell'istituto del trattamento ordinario di integrazione salariale o iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'Inps, fatto salvo, per il trattamento straordinario, che il datore abbia occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Quest'ultima condizione è esclusa per alcune categorie di datori, tra cui rientra la categoria dei partiti e movimenti politici (e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali);
- sono escluse dall'ambito di applicazione del trattamento straordinario le categorie che rientrino nell'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà (diversi dal FIS). L'esclusione opera a condizione che il fondo assicuri una tutela equivalente; in caso contrario, i datori di lavoro confluiscono, ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel FIS, a decorrere dal 1.01.2023, ovvero dal 1.07.2023 nell'ipotesi di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021.

In merito alle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale:

- la causale di riorganizzazione aziendale può riguardare anche processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro; la condizione già vigente della finalità (da parte del programma di riorganizzazione) del consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro può concretarsi anche mediante la riqualificazione professionale e il potenziamento delle competenze;
- la causale costituita dalla stipulazione di un contratto di solidarietà, se stipulato a decorrere dal 1.01.2022, può prevedere una riduzione media oraria fino all'80% (anziché 60%) dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati

e, per ciascun lavoratore, una riduzione complessiva dell'orario di lavoro fino al 90% (anziché 70%) nell'arco dell'intero periodo oggetto del contratto di solidarietà.

Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le suddette causali di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento straordinario di integrazione salariale (inteso al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero), pari a un massimo di 12 mesi complessivi (non ulteriormente prorogabili).

È introdotto un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, in sostituzione dell'obbligo di stipulazione per i soli lavoratori fruitori di trattamento con riduzione di orario superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi del patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego. La nuova disciplina concerne esclusivamente i lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (a prescindere dall'entità della riduzione dell'orario di lavoro).

### **Fondi di solidarietà bilaterali e Fondo di integrazione salariale Inps**

I Fondi di solidarietà bilaterali riguardano tutti i datori di lavoro (che occupino almeno un dipendente) non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e assicurano le tutele assegni di integrazione salariale corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti.

In mancanza di adeguamento alle suddette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza confluiscono, a decorrere dal **1.01.2023** - ovvero dal 1.07.2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 - ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'Inps.

Le nuove norme concernono sia i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'Inps sia i due cosiddetti alternativi sia i due (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano.

È ridefinita la contribuzione relativa al FIS.

Per i periodi di fruizione (decorrenti dal 1.01.2022) degli assegni di integrazione salariale erogati da tutti i fondi in oggetto, ivi compreso il FIS, è riconosciuto anche l'assegno per il nucleo familiare (a carico dell'Inps).

A decorrere dal **1.01.2022**, la regolarità del versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà summenzionati è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

### **Contratto di espansione**

Il periodo di sperimentazione del contratto di espansione, attualmente previsto per gli anni 2019, 2020 e 2021, è esteso agli anni 2022 e 2023 per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative.

Per gli anni 2022 e 2023 è possibile di accedere al contratto di espansione per i lavoratori dipendenti da imprese con organico non inferiore a 50 unità lavorative (per il solo anno 2021 l'organico minimo è stato di 100 unità), anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.



## **Disposizioni transitorie in materia di cassa integrazione**

Per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, è riconosciuto, nel limite di spesa stabilito per l'anno 2022 e per l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31.12.2023. La disposizione è posta in deroga agli artt. 4 e 22 D. Lgs. 148/2015, che, relativamente a ciascuna unità produttiva, prevedono, in generale (sia per il trattamento ordinario che per quello straordinario di integrazione salariale) una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

## **Estensione CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca**

Il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli, è esteso anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari.

Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

## **Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpl**

A decorrere dal 1.01.2022 sono destinatari della NASpl anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

## **Indennità di disoccupazione collaboratori DIS-COLL**

In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1.01.2022, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, DIS-COLL:

- è ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione (anziché dal 4°);
- è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1.01 dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento (anziché per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1.01 dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento). Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione;
- non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi (anziché 6 mesi);
- per i periodi di fruizione della indennità, è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso (anziché non essere riconosciuti i contributi figurativi);

- è innalzata dallo 0,51% all'1,31% l'aliquota contributiva relativa alla medesima DIS-COLL per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, similmente alla aliquota contributiva dovuta per la Naspi.

### **Cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale**

Sono introdotti alcuni vincoli procedurali in capo ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i datori di lavoro che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza; tali datori, in relazione a tali condizioni, possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'Inps. Lo svolgimento della fase procedurale può condurre alla sottoscrizione di un piano, al quale conseguono anche la possibilità di trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori, l'accesso dei lavoratori al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e, per il caso di effettuazione di licenziamenti al termine di attuazione del piano, una riduzione del contributo dovuto dal datore all'Inps per la cessazione di un rapporto di lavoro.

Per i licenziamenti effettuati nel rispetto delle procedure in esame e in mancanza di sottoscrizione del piano, è in ogni caso prevista una specifica maggiorazione del contributo suddetto.

Sono previste inoltre agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposte ipotecaria e catastale per i casi di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali.

### **Sostegno in caso di maternità**

Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, è riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità.

### **Incentivo per assunzione lavoratori in Cigs**

In caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di un lavoratore che stia beneficiando degli ulteriori 12 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, è riconosciuto in favore del datore di lavoro privato, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Resta fermo che il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12.

Sono esclusi dall'incentivo i datori che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. Per i lavoratori che stiano beneficiando degli ulteriori 12 mesi di trattamento suddetto, come già stabilito per i lavoratori titolari di un trattamento di disoccupazione, non si applicano i limiti di età per l'apprendistato professionalizzante e, in caso di assunzione mediante tale istituto, al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato e può essere risolto solo secondo la disciplina generale in materia di licenziamenti.

### **Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale**

Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) è consentita la sottoscrizione di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale.

Sulla base di tali accordi, le imprese, anche in rete, possono realizzare la formazione dei lavoratori nei richiamati settori della transizione ecologica e digitale.

### **Politiche attive per i lavoratori autonomi**

Le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) sono estese ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale. Tali servizi di assistenza sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo.

### **Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori**

È riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1.01.2022, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della società cooperativa.

L'esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell'ultimo periodo d'imposta **retribuzioni almeno pari al 50%** dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

### **Carta cultura per i diciottenni**

È stabilizzata, a decorrere dal 2022, la previsione di assegnazione della c.d. Card cultura ai giovani che compiono 18 anni.

### **Rifinanziamento bonus tv e decoder**

Il bonus Tv e decoder è rifinanziato, dando continuità agli interventi già avviati negli anni scorsi attraverso le risorse finanziarie, a suo tempo previste, per erogare un contributo per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva.

### **Proroga decontribuzione coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40**

È prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni.

### **Iva agevolata cessione di bovini e suini**

È esteso al 2022 l'innalzamento della percentuale massima di compensazione Iva, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.

### **Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori fiscali**

Sono fissati alcuni limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali d'impresa in sede di rivalutazione e di riallineamento già effettuate ai sensi dell'art. 110, cc. 4, 8 e 8bis D.L. 104/2020. Più in dettaglio, per le attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, la deduzione deve essere effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/50 di detto importo (in sostanza, in almeno 50 anni).

In alternativa a tale nuovo limite, è consentita la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura corrispondente a quella stabilita per l'ipotesi di conferimento d'azienda dall'art. 176, c. 2-ter Tuir, e cioè con aliquota:

- del **12%** sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- del **14%** sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- del **16%** sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Anche nelle ipotesi di cessione dei beni a titolo oneroso o della loro estromissione, il regime di deducibilità limitata non muta qualora il soggetto perda la disponibilità del bene riallineato o rivalutato, ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo all'attività immateriale oggetto di riallineamento. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento, come determinato secondo i limiti introdotti. Per l'avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Tale imposta è applicata al netto dell'imposta sostitutiva al 3% che si applica alla rivalutazione; il versamento deve essere effettuato in un massimo di 2 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle

imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente, le modifiche hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

Alla luce delle norme introdotte, è consentita la revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione ai soggetti che, alla data del 1.01.2022 hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione in F24 dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **Recupero contributo unificato**

Con una modifica all'articolo 208 del Testo Unico spese di giustizia si individua l'ufficio presso la Corte d'appello di Roma quale ente competente al recupero del contributo unificato per specifici casi, in cui la Cassazione non può avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. La relazione illustrativa cita a titolo di esempio l'impugnazione in Cassazione dei provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense e della Corte dei conti, autorità presso le quali non è previsto il versamento del contributo unificato.

### **Conclusione del cashback**

È fissato al 31.12.2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ferma restando la sospensione del programma già prevista per il 2° semestre 2021.

### **Sgravio contributivo apprendisti**

È prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.

### **Inapplicabilità verifica dell'adempimento degli obblighi di versamento**

L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.

### **Proroga disposizioni di modifica della disciplina Iva Terzo settore**

È prorogata al 1.01.2024 l'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'art. 5, cc. da 5-quater a 15-sexies D.L. 146/2021, che impongono agli enti che offrono beni e servizi ai propri soci, dietro il pagamento di corrispettivi specifici, aggiuntivi rispetto alle quote associative, nonché ai partiti politici per le operazioni effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, l'osservanza degli obblighi Iva a decorrere dal 21.12.2021. Tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell'Iva con una serie di modifiche



miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione Iva.

La proroga riguarda anche l'art. 5, c. 15-quinquies D.L. 146/2021, il quale stabilisce che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro possono applicare, ai soli fini dell'Iva, il regime forfetario.

### **Sospensione ammortamento**

È estesa all'esercizio successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 104/2020 la facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, fino ad un massimo del 100%, con i medesimi meccanismi previsti dalla disposizione originaria. Sono ammessi alla facoltà solo i soggetti che avevano usufruito già di tale possibilità nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 15.08.2020. Resta invariata la possibilità di procedere alla deduzione fiscale degli ammortamenti a prescindere dall'imputazione a conto economico, senza che ciò costituisca un obbligo.

### **Credito d'imposta acquisto sistemi di filtraggio acqua potabile**

È prorogata al 2023 l'operatività del credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

### **Riordino della disciplina sul tirocinio**

Il tirocinio è definito come il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; il tirocinio si definisce curricolare se è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

Si demanda, inoltre, a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la definizione, sulla base di taluni criteri, di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari.

In caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione si applica una sanzione amministrativa a carico del trasgressore. L'ammontare della sanzione, proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, **varia da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente.

In caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, con elusione di tali disposizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.

I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

Nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante è tenuto, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### **Credito d'imposta spese relative all'attività fisica adattata**

È previsto un credito d'imposta, valido ai fini Irpef, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per il 2022, per le spese documentate sostenute per la fruizione di attività fisica adattata.

### **Imu ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione**

Per l'anno 2022 è ridotta al 37,50% l'Imu dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

### **Misure fiscali a sostegno della ricerca**

È estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il "rientro dei cervelli". Tale possibilità è legata al numero dei figli e all'acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia.

### **Credito d'imposta minusvalenze realizzate in "PIR PMI"**

La disciplina del credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei cd. PIR PMI è prorogata anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022.

In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1.01.2022, tale il credito d'imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati (in luogo del limite del 20%) e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo (anziché 10).

### **Estensione termine di pagamento cartelle**

Il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, per le cartelle notificate dal 1.01 al 31.03.2022, aumenta da 60 a 180 giorni.

### **Disciplina del microcredito**

Sono apportate modifiche all'art. 111 D. Lgs. 385/1993 che reca la disciplina del cd. microcredito. In sintesi la norma:

- eleva da 40.000 a 75.000 euro l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;
- consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell'importo massimo di 100.000 euro;
- prevede che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.

### **Sospensione dei termini di adempimenti per malattia o infortunio del libero professionista**

In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento; i termini per i suddetti adempimenti nel caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di 3 giorni sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, con obbligo di esecuzione

dell'adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione, ferma restando la suddetta esclusione di responsabilità - e delle relative sanzioni penali e pecuniarie amministrative per il suddetto arco temporale di 60 giorni.

La sospensione dei termini si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare; una copia del mandato, unitamente ad un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato, o inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle norme.

Le norme si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a 3, ovvero qualora il professionista sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

### **Lavoratori fragili**

Per il 2022 è riconosciuto un indennizzo, pari a 1.000 euro, in favore dei cosiddetti lavoratori fragili (pubblici e privati) che, per almeno un mese nel corso del 2021, si siano avvalsi del diritto all'assenza dal servizio e dal lavoro, in base alla norma transitoria e non abbiano goduto della relativa indennità, in ragione del superamento del limite di durata del trattamento di malattia.

L'indennità una tantum di 1.000 euro in oggetto è esclusa dalla base imponibile; per la medesima indennità non è riconosciuto l'accredito figurativo ai fini previdenziali. Essa è erogata dall'Inps, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti.

Rimaniamo come sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo, vi invio i miei migliori saluti.

*Fornaci di Barga, 30 dicembre 2021*

**Dott. Lucchesi Giuseppe**